

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 10 gennaio 2023

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per il Veneto. Approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 primo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per la gestione degli effetti sull'agricoltura dell'invasione russa dell'Ucraina e per l'aumento della resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Deliberazione del Consiglio regionale n. 157 del 15 novembre 2022.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per il Veneto proposta il 04 ottobre 2022 per la gestione degli effetti sull'agricoltura dell'invasione russa dell'Ucraina e per l'aumento della resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10 giugno 2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento UE 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni. L'ultima modifica è stata approvata con DGR n. 1000 del 9 agosto 2022.

La presente proposta di modifica del PSR è innanzitutto dovuta al cambiamento del quadro normativo dell'UE, delineato dal Regolamento UE 2022/1033 e dal Regolamento UE 2022/1227, finalizzato a una tempestiva risposta agli impatti sul settore primario dell'invasione russa dell'Ucraina. Inoltre la proposta di modifica è guidata dalla necessità di fornire risposte per aumentare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici che nel corso del 2022 si sono manifestati con l'emergenza relativa al grave deficit idrico e l'emergenza della epizoozia Peste Suina Africana comparsa in alcune Regioni italiane.

La proposta assume come primo punto la modifica del Piano di Finanziamento del PSR. In particolare, questo punto è connesso all'introduzione della Misura 22 - "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina". Il secondo punto riguarda la modifica del Piano di finanziamento per rafforzare finanziariamente la Misura 4 a sostegno degli investimenti aziendali finalizzati al risparmio irriguo.

Si propone pertanto una variazione del piano finanziario secondo la seguente articolazione per misura e per Focus Area:

1. Viene attivata la Misura 22 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina" nelle Focus area 2A e 3A, proponendo una dotazione pari al 5% delle risorse ordinarie FEASR per gli anni 2021 e 2022, pari a circa 7,34 Meuro FEASR, che corrispondono a una Spesa Pubblica Totale di circa 17 Meuro. Considerati il grado di raggiungimento dei target, l'andamento delle risorse impegnate e lo stato di avanzamento generale dell'attuazione del programma che limita le opzioni disponibili, tali risorse sono prelevate dalla sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" programmata nella Focus area 3A;
2. Si propone l'integrazione di 11 Meuro di risorse dell'EURI per la sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" programmata nella Focus Area 5A, reperendo le risorse necessarie dalla dotazione della sottomisura 11.1 "pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica" programmata per la Priorità 4. La grave crisi idrica verificatasi nel 2022, oggetto di Dichiarazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 4

luglio 2022, ha portato in ampie aree della Regione alla compromissione della produzione agricola. Si rende necessaria una ulteriore azione di sostegno agli investimenti per orientare i sistemi irrigui aziendali verso tecnologie che usino l'acqua con maggiore efficienza e ne consentano il risparmio. Pertanto si propone l'aumento della dotazione della sottomisura focus area 5A di 11 milioni di euro di provenienza EURI da destinare alla sottomisura 4.1 finalizzata al risparmio dell'acqua. Valutati il livello di raggiungimento dei target, i vincoli temporali per l'utilizzo delle risorse EURI nell'ultimo scorcio della programmazione 2014-2022, nonché l'avvio dei nuovi interventi di sviluppo rurale 2023-2027 a partire dal 2023, si propone di prelevare le risorse dalla sottomisura 11.1. Il PSR dal 2015 al 2021 ha favorito la conversione al metodo biologico di circa 300 produttori e sostiene il mantenimento del metodo biologico da parte di altri 680 agricoltori, considerando che i produttori biologici registrati in Veneto al 31 dicembre 2014 erano 942 e che al 31 dicembre 2021 sono giunti a 2.118. Il bando realizzato nel 2022, con il sostegno delle risorse EURI, ha raccolto l'adesione alla conversione di ulteriori 200 agricoltori (più del 20% della platea di beneficiari della Misura 11). Il livello di partecipazione ha dimostrato una sopravvalutazione delle risorse EURI programmate. L'operazione proposta non intende ridurre il sostegno al metodo biologico in Veneto ma anzi lo rafforza in vista di risultati più ambiziosi, avendo infatti già proposto nel PSN 2023-2027 un incremento delle risorse destinate al sostegno del metodo biologico e avendo accertato che, per comprensibili ragioni di certezza e stabilità, i produttori paiono più propensi ad assumere un impegno, di conversione o di mantenimento, che fruisca dell'aiuto lungo l'intero periodo della programmazione 2023-2027, iniziandolo nel 2023 secondo le nuove regole della PAC 2023-2027.

In aggiunta, un terzo punto di modifica del PSR riguarda, senza implicazioni sul quadro finanziario, l'introduzione di investimenti in prevenzione e sicurezza degli allevamenti, quali nuovi investimenti ammissibili al sostegno del tipo di intervento 5.1.1 - "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico". I cambiamenti climatici in atto e la diffusione di nuove specie alloctone favoriscono infatti l'insorgenza di fitopatologie e di epizootie, quali la comparsa in alcune Regioni italiane della Peste Suina Africana. Le conseguenze dell'insediarsi di queste infestazioni vanno oltre il mero aspetto patologico e determinano seri rischi anche per il mantenimento sui mercati agricoli delle posizioni acquisite in anni di impegno da parte degli agricoltori.

Per rendere effettive le modifiche di cui sopra è necessario modificare vari capitoli del PSR. Sono previsti specifici aggiornamenti nel testo della strategia PSR (Capitolo 5 del PSR), l'inserimento di nuovi tipi di intervento (Capitolo 8 del PSR), le variazioni degli indicatori nel performance framework e nel piano di indicatori (Capitoli 7 e 11 del PSR).

La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea, riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.

A tale proposito, si evidenzia che la modifica proposta rientra nella procedura prevista dall'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dall'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014.

Le modifiche proposte prevedono l'introduzione di un nuovo Tipo di intervento e la modifica di uno preesistente, interessando nuovi criteri di ammissibilità e impegni a carico dei beneficiari, pertanto l'Autorità di Gestione del PSR ha espletato l'esame congiunto con l'Organismo Pagatore AVEPA delle condizioni di verificabilità e controllabilità così come previsto dall'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In base a quanto disposto dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 24 ottobre 2022, mediante convocazione ordinaria, l'Autorità di Gestione del Programma ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il parere positivo.

Come disposto dall'articolo 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di modifica è stata trasmessa al Consiglio regionale, che l'ha approvata con deliberazione amministrativa n. 157 del 15 novembre 2022.

Le modifiche al PSR sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 16 novembre 2022. Per tale occasione, si è reso necessario apportare alcune modifiche alla Scheda di notifica (**Allegato B**) al fine di adeguare il testo ai limiti imposti dai moduli informatici previsti da SFC2014. Più precisamente nel capitolo dedicato alla descrizione della strategia, per ragioni di spazio, il testo proposto è stato sintetizzato.

Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l'approvazione della modifica del PSR 2014-2020 per il Veneto avvenuta con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9917 final del 19 dicembre 2022, che viene riportata nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)

n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1227 della commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la DGR n. 947 del 28 luglio 2015 che ha approvato il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; VISTA la DGR n. 1000 del 09 agosto 2022 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il parere favorevole espresso il 24 ottobre 2022 dal Comitato di Sorveglianza sulla proposta di modifica del PSR;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 157 del 15 novembre 2022, di approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTE le modifiche e integrazioni al documento di modifica del Programma approvato con la DACR n. 157 del 15 novembre 2022 per l'adeguamento del testo alla procedura informatica della Commissione europea;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 9917 final del 19 dicembre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto;

VISTO l'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 9917 final del 19 dicembre 2022, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, ha approvato le modifiche del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto proposte dalla Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 157 del 15 novembre 2022, come integrate con gli elementi richiesti nel corso del negoziato;
3. di approvare il documento **Allegato B** al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.